



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Provincia di Pesaro e Urbino

Via G. Antimi, n. 14 – 61023 Macerata Feltria (PU)

Tel. 0722.74244 int. 3 Fax 072274709

www.comune.maceratafeltria.pu.it e-mail comune.macerataf@provincia.ps.it

Settore I – Amministrativo

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL LAGO, DELLO SPAZIO VERDE CIRCOSTANTE E DEI CAMPI POLIVALENTE - TENNIS - BEACH VOLLEY, UBICATI IN LOCALITA' PRATO, AD USO SPORTIVO E RICREATIVO

ALLEGATO 1C – CONVENZIONE al Bando di Gara approvato con determinazione n. 67/2015

L'anno 2015, addì (.....) del mese di nella residenza municipale, con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge tra:

- il **COMUNE DI MACERATA FELTRIA** con sede a Macerata Feltria in via G. Antimi, n. 14 - codice fiscale 00360620413, nella persona della Sig.ra Francesca Giovagnoli nata a Sassocorvaro il 05.02.1969, in qualità di Responsabile del Settore I - Amministrativo, di seguito denominato **CONCEDENTE**;

- la società/federazione/associazione con sede a cap., in via, ... - codice fiscale nella persona del Sig. nato a il, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, di seguito denominata **CONCESSIONARIO**;

PREMESSO CHE

- il Comune di Macerata Feltria è proprietario in località Prato:
 - o di un'area avente i seguenti riferimenti catastali: foglio n. 40 mappali n. 4 e 6 per una superficie complessiva di circa ha 02.30.00 (*come da planimetria allegata*) sulla quale è stato realizzato un invaso artificiale ad uso irriguo e pesca sportiva, attrezzata con parco giochi e area pic-nic;
 - o degli impianti sportivi comprendenti campo polivalente, campo da tennis e campo da beach volley;
- che gli impianti sportivi in oggetto sono ubicati nelle vicinanze dell'area archeologica di Pitinum Pisaurense e del percorso ecologico e rappresentano, pertanto, la destinazione ideale non solo per la pratica delle diverse discipline sportive, ma anche per la realizzazione di occasioni di socializzazione e svago, oltre che luogo volto a favorire una maggiore conoscenza della natura del territorio, della sua flora e della sua fauna;
- che, al fine di contribuire allo crescita del territorio, è intenzione dell'Amministrazione Comunale attuare un percorso di valorizzazione della specifica area comprendente i due impianti, con interventi che abbiano finalità di promozione e sviluppo sia dell'offerta sportiva che di quella turistico-ricreativa;
- in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 19.03.2015, immediatamente eseguibile, è stato approvato il presente schema di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Oggetto della concessione

1. Il Comune di Macerata Feltria concede in via esclusiva al Concessionario, che accetta, la gestione:
 - del lago e dello spazio verde circostante, censito catastalmente al foglio 40, mappali n. 4 e 6, ed ubicati in località Prato - *come da planimetria allegata*, ad uso di attività sportiva, ricreativa e come punto di animazione per il paese. A tal fine sono a disposizione del concessionario anche i fabbricati in legno e le attrezzature ubicate nelle adiacenze del lago, compresa l'area giochi e quella attrezzata per il pic-nic (*come da verbale redatto ai sensi dell'art. 12 della presente convenzione*);
 - dell'impianto sportivo sito in località Prato comprensivo del CAMPO POLIVALENTE, CAMPO DA TENNIS e CAMPO DA BEACH VOLLEY, meglio identificato al N.C.T. foglio 40, mappali n. 132 e 136.
2. La gestione comporta l'uso, la manutenzione, la custodia e la promozione degli impianti di cui al punto precedente, comprese le aree di pertinenza, secondo modalità stabilite dalla presente convenzione. Inoltre, per un loro utilizzo ottimale, la programmazione, il coordinamento e la pubblicizzazione di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico quali, a titolo esemplificativo,:
 - promozione e pratica, per tutti, di attività motoria e di sport legata sia agli impianti oggetto della convenzione, ma anche generica;
 - attività agonistiche e non agonistiche, con organizzazione o partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive, per squadre proprie e per quelle di associazioni sportive del territorio;
 - attività formativa per le scuole e per le altre strutture educative del territorio;
 - attività ricreative varie, spettacoli pubblici, ecc. finalizzate alla fruizione degli impianti in concessione, anche come centro di aggregazione per la popolazione del Comune, per le quali dovrà essere richiesto il nullaosta dall'Amministrazione.
3. Quanto sopra viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova e che il concessionario dichiara di conoscere, per averlo visitato e per averlo trovato idoneo all'uso cui è destinato.
4. L'affidamento della gestione si intende concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel presente documento, e di tutto quanto previsto nell'offerta tecnica di gara, che si allega al contratto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 - Finalità della concessione

1. Lo scopo della concessione consiste nella realizzazione delle finalità sportive, sociali e ricreative che il Comune persegue ed in particolare:
 - diffondere la pratica sportiva e divulgare i valori dello sport al fine di sostenere l'integrazione sociale e interculturale;

- garantire il più ampio uso degli impianti, con particolare riguardo ai giovani e a tutte le società o associazioni sportive che intendessero utilizzare la struttura;
 - consentire al Comune il risparmio di parte delle spese di gestione degli impianti, così come richiesto dalle leggi finanziarie per i servizi a domanda individuale;
 - consentire ai singoli cittadini, ai gruppi sportivi, enti, associazioni di usufruire delle strutture suddette in maniera ottimale, anche in fasce orarie più ampie;
 - stimolare nei dirigenti, tecnici e collaboratori del Concessionario, responsabili della gestione, la crescita del senso civico, in quanto direttamente garanti del buon mantenimento delle strutture e degli arredi;
 - riqualificare l'area in oggetto con l'organizzazione diretta o indiretta di iniziative e manifestazioni sportive, con valenza anche turistica e sociale così come previsto nei successivi articoli della presente convenzione.
2. La gestione degli impianti sportivi in argomento, pertanto, non potrà essere effettuata per scopi diversi, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune. Eventuali norme statutarie della Concessionaria in contrasto con il principio sopraindicato sono da considerarsi nulle ai fini della presente convenzione.

ARTICOLO 3 - Durata della concessione

1. La concessione, che verrà sottoscritta mediante convenzione ex art. 15, comma 3, del Regolamento Regionale n. 4/2013, avrà la durata **di anni 5 (cinque)** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di proroga del servizio per un massimo di ulteriori **tre anni**, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, previa deliberazione motivata della Giunta Comunale che, valutato l'interesse pubblico, intenda esercitare tale facoltà contrattuale. La buona gestione, conduzione e manutenzione degli impianti in oggetto è condizione necessaria per il mantenimento e per l'eventuale proroga della convenzione.
2. La gestione decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune, alla sua scadenza naturale. Il Concessionario si impegna, nelle eventuali more del completamento delle procedure per l'assegnazione del servizio, e su richiesta del Concedente, a continuare ad erogare il servizio alle medesime condizioni fino all'espletamento delle stesse.
3. Entrambe le parti possono recedere dalla presente convenzione ai sensi del successivo articolo 14.

ARTICOLO 4 – Obblighi del concessionario

1. Il Concessionario si impegna a proprie cure e spese a gestire e mantenere quanto indicato al precedente articolo 1, conservandone la destinazione ed assumendosi gli obblighi della manutenzione ordinaria, della custodia, della sorveglianza e della pulizia, necessari a garantirne la massima efficienza, sicurezza e funzionalità, secondo la diligenza del "buon padre di famiglia" così come richiamato dall'art. 1176 del codice civile.

2. Per quanto sopra il Concessionario dovrà nominare un referente per i rapporti con il Concedente e tenere personale quantitativamente e qualitativamente sufficiente per garantire la corretta gestione di quanto in oggetto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, elaborando e consegnando a questa amministrazione il relativo DVR-Valutazione dei rischi; inoltre, nel rispetto di tutte le norme in materia di tutela dei diritti dei lavoratori e sugli obblighi di legge inerenti, lasciando indenne il Concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità.
3. In particolare, per quanto riguarda il lago e lo spazio verde circostante, sono a carico del Concessionario:
 - il monitoraggio dell'acqua con i periodici esami di campione;
 - la pulizia e la disinfezione delle acque e delle sponde del lago;
 - la manutenzione annuale di tutte le strutture e delle attrezzature concesse in gestione come da verbale di consegna (in particolare trattamento, con impregnante, delle strutture di legno: steccati, cassette, tavoli, panchine, etc.);
 - il ripopolamento del lago con fauna ittica idonea ed il controllo sullo stato di salute della stessa;
 - la manutenzione ordinaria del verde all'interno dell'area di pertinenza, da concordare con il competente Ufficio Tecnico Comunale in quanto ad attività, modalità e tempi di esecuzione;
 - la cura del decoro dell'area con pulizia e rimozione di ogni rifiuto.
4. Per quanto concerne, invece, la gestione degli impianti sportivi (CAMPO POLIVALENTE, CAMPO DA TENNIS e CAMPO DA BEACH VOLLEY) il Concessionario è tenuto nello specifico:
 - a garantire la massima fruibilità da parte dell'utenza anche con la presenza di cartelli con l'indicazione del gestore e relativo recapito e delle tariffe praticate;
 - ad effettuare la pulizia dei campi e delle aree adiacenti;
 - a provvedere agli oneri di manutenzione ordinaria necessarie al mantenimento in efficienza degli impianti e delle pertinenze oggetto dell'affidamento ed in particolare alla riparazione e alla sostituzione di tutti i componenti di consumo e delle attrezzature che li riguardano;
 - custodire l'impianto, vigilare e controllare il suo uso denunciandone eventuali abusi;
 - riscuotere a proprio favore le tariffe, così come concordate con l'Amministrazione, nel rispetto delle norme fiscali;
5. Il Concessionario, per l'uso e la manutenzione di quanto concesso dovrà utilizzare beni materiali di consumo, attrezzi e macchine di sua proprietà.
6. Alla scadenza della convenzione, o nel momento in cui per qualsiasi motivo le strutture oggetto della convenzione dovessero rientrare nella piena disponibilità del Comune, le strutture, le attrezzature e gli impianti dovranno essere consegnate nel medesimo stato di manutenzione, efficienza e funzionalità in cui sono stati consegnati al Concessionario.

ARTICOLO 5 – *Obblighi del concedente*

1. Gli interventi di carattere straordinario sugli impianti sportivi in oggetto sono a carico del Concedente che vi provvederà, ai sensi del successivo articolo 6, per il tramite dell'Ufficio Tecnico.
2. Spettano al Concedente le spese per i consumi di energia elettrica, acqua e gas degli impianti in oggetto.
3. Spettano, altresì, al Concedente gli interventi di manutenzione periodica ed i controlli (a vista e di funzionamento) costanti sui giochi dell'area oggetto di concessione, da effettuarsi per il tramite dell'Ufficio Tecnico Comunale, come rilevati nel verbale redatto ai sensi dell'art. 12 della presente convenzione.
4. La gestione degli impianti in oggetto è soggetta al controllo da parte di un funzionario dell'ufficio Tecnico, a cui sono attribuite le seguenti funzioni:
 - provvedere ad ispezioni dell'impianto sportivo per verificare che sia disposto ed organizzato un regolare uso dell'impianto e delle attrezzature;
 - provvedere a sopralluoghi di carattere tecnico-manutentivo al complesso sportivo in genere.

ARTICOLO 6 - *Manutenzione straordinaria e migliorie*

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari per garantire o migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli impianti oggetto della concessione dovranno essere comunicati tempestivamente per iscritto, da parte del Concessionario, all'Ufficio tecnico comunale per le valutazioni di merito.
2. In caso di rischio o pericolo, qualora l'Ufficio tecnico comunale non sia in grado di provvedere all'esecuzione di detti lavori con la necessaria rapidità, può autorizzare il Concessionario a provvedervi direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa sostenuta dal Concessionario, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione dei costi sostenuti.
3. Per manutenzione straordinaria si intendono, inoltre, quegli interventi relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione dell'area in oggetto, nonché le riparazioni di parti delle strutture, delle attrezzature e degli arredi concessi insieme ad essa, quando la necessità di un intervento in tal senso non sia dovuta a inottemperanza da parte del concessionario, alle operazioni di ordinaria manutenzione o incompetenza da parte del concessionario stesso o di terzi. Pertanto, qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza, imperizia e negligenza nel normale uso e nella custodia da parte del concessionario o per riparare danni cagionati da azioni dolose, verrà dato corso alle procedure di legge per ottenere il giusto risarcimento.
4. Eventuali piccole opere di miglioria, modifiche e addizioni o installazioni di attrezzature fisse sono ad esclusivo carico del Concessionario e dovranno preventivamente essere concordate con l'amministrazione. Le stesse, alla scadenza della concessione o in caso di revoca o decadenza della medesima, restano acquisite alla proprietà comunale senza che il concessionario possa vantare o pretendere alcun indennizzo o rimborso per qualsiasi titolo. Se

le modifiche, innovazioni e arricchimenti comporteranno prove di omologazione o nuovo collaudo dell'impianto, la spesa derivante sarà a carico della concessionaria.

ARTICOLO 7 - *Utilizzo dell'area e programma delle iniziative*

1. La concessione in oggetto viene affidata per l'esecuzione della pratica sportiva e per la promozione dell'offerta di servizi sportivi, nonché per la realizzazione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di interesse sportivo, turistico, culturale e ambientale con finalità di sviluppo dell'intera area assegnata.
2. In particolare la concessione all'uso del lago è riservata alle attività di pesca, sia a livello amatoriale che agonistico e per l'avviamento allo sport; il Concessionario provvederà ad organizzare il servizio con opportuno Regolamento, che dovrà essere concordato con l'amministrazione e consegnato prima dell'inizio di qualsiasi attività piscatoria per la conseguente approvazione. Nel regolamento dovrà essere indicato il costo del rilascio del permesso; dovrà essere disciplinato l'uso delle attrezzature, delle esche, il numero della giornate di pesca, il numero delle catture consentite, per assicurare il rispetto delle leggi vigenti, la conservazione degli equilibri biologici e la tutela del patrimonio ittico. Non potrà essere comunque inibito l'accesso dei terzi all'area. Viene concesso, altresì, l'uso irriguo del lago in modo non esclusivo; il Concedente potrà, pertanto, concordare con il Concessionario l'utilizzo del lago, per tale uso, per finalità proprie. Nell'organizzazione del servizio dovranno comunque essere rispettate le disposizioni normative vigenti. Il rilascio dei permessi e l'apertura dell'impianto dovranno essere garantiti nell'arco di tutto l'anno.
3. Per quanto riguarda, invece, il CAMPO POLIVALENTE, da TENNIS e da BEACH VOLLEY, il Concessionario si impegna a garantire l'apertura dell'impianto per la normale attività sportiva consentendo l'accesso e l'uso degli stessi a Società Sportive, Enti, Associazioni e privati previo pagamento della tariffa prevista dall'articolo 10.
4. Lo svolgimento di attività ricreative ed il programma delle iniziative per lo sviluppo turistico e ricreativo sono, infine, legate alla realizzazione del progetto prodotto in sede di gara. Lo stesso sarà allegato alla presente e dovrà contenere l'indicazione delle iniziative tese ad incrementare la fruizione dell'area, l'utilizzo del lago e dei campetti (polivalente-tennis-beach volley) , comprese le forme di promozione delle stesse. La sua mancata realizzazione comporterà la decadenza della convenzione. Il concessionario, al termine di ciascun anno, si impegna a presentare apposita relazione sulle attività realizzate, con relativo rendiconto economico ed un programma di iniziative per l'anno successivo. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e corrispondere a canoni di correttezza, cortesia e gentilezza. Per ogni singola attività il Concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni e atti similari prescritti da norme di legge.

ART. 8 - *Usi particolari degli impianti sportivi*

1. Il Concedente, compatibilmente con gli utilizzi programmati dal Concessionario, potrà concordare l'utilizzo gratuito e senza riconoscimento di nessun rimborso, degli impianti in oggetto per proprie specifiche iniziative, attività e manifestazioni.
2. Quando richiesto il Concessionario è tenuto a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative che il Comune si proponga di attuare.
3. Il Concedente si riserva, altresì, l'uso gratuito e senza riconoscimento di nessun rimborso, dell'impianto in orario antimeridiano e nel primo pomeriggio su richiesta delle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento dell'attività didattica o dei giochi sportivi studenteschi.

ARTICOLO 9 - *Vigilanza. Responsabilità ed obblighi assicurativi.*

1. Il Concessionario è tenuto a far rispettare il patrimonio comunale e dovrà garantire la vigilanza su tutta l'area oggetto della convenzione e delle strutture in essa ubicate, prestando particolare attenzione al lago durante l'esercizio della pesca.
2. Egli è l'unico e solo responsabile dei rapporti con i fruitori degli impianti e loro pertinenze, con il proprio eventuale personale e con i terzi.
3. Il Concessionario si obbliga ad usare quanto concesso con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere; terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose dall'uso medesimo e risarcirà, al Concedente, i danni che si dovessero verificare in dipendenza della concessione, da chiunque e comunque provocati, salvo naturalmente rivalersi nei confronti degli stessi.
4. A tale scopo, il Concessionario stipulerà idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i danni derivanti a cose e a terzi conseguenti alle attività espletate ai sensi della presente convenzione, nonché per i rischi a persone e/o cose derivanti dall'accesso e dall'utilizzo dell'area verde, del lago e degli impianti sportivi con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Macerata Feltria. L'importo delle coperture assicurative verrà concordato con il Concedente al quale andrà esibito, a dimostrazione, copia delle polizze assicurative debitamente quietanzate.

ARTICOLO 10 – *Tariffe dei campi da tennis, calcetto e beach volley*

1. Le tariffe d'uso che il Concessionario applicherà ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della presente convenzione dovranno essere preventivamente comunicate al Concedente per essere approvate con apposito atto deliberativo.
2. Il Concessionario corrisponderà, al Concedente, il 30% (*suscettibile di rialzo in sede di gara*) delle tariffe riscosse per l'utilizzo del campo da tennis e da beach volley ed il 50% (*suscettibile di rialzo in sede di gara*) di quelle riscosse per l'uso del campo da calcetto.
3. Tale canone dovrà essere corrisposto con cadenza annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo, sulla base di appositi rendiconti mensili presentati dal Gestore.

**ARTICOLO 11 - Tariffe per l'uso del lago per la pesca
e canone annuo di concessione**

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo del lago spettano al Concessionario. Le stesse saranno fissate sentita l'Amministrazione, che le approva con specifico provvedimento. I casi di esenzione o riduzione potranno preventivamente essere concordati con il Concedente. Il tariffario in vigore ed il calendario con l'orario delle attività, devono essere esposti all'ingresso dell'area in luogo ben visibile ai frequentatori.
2. Parte delle somme introitate dovranno essere utilizzate per i ripopolamenti, la sicurezza della postazione di pesca, le migliorie, le manutenzioni e la gestione generale dell'area. Le modalità e le percentuali di distribuzione delle stesse dovranno far parte integrante del regolamento.
3. Per la concessione del lago il Concessionario corrisponderà al Concedente un canone annuo di € 300,00 oltre Iva di legge (*suscettibile di rialzo in sede di gara*) come proposto in sede di gara. Tale canone dovrà essere corrisposto all'atto della sottoscrizione della presente, per il primo anno e, successivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno. A decorrere dal secondo anno di gestione tale canone verrà aggiornato in base agli indici di aumento I.S.T.A.T. verificatisi nell'anno precedente e così per ogni biennio successivo.

Art. 12 – Accesso ai portatori di handicaps

1. I soggetti portatori di handicaps possono accedere agli impianti accompagnati. Agli stessi, qualora esistano richieste in tal senso, saranno riservati appositi spazi e orari da parte del Concessionario in accordo con il Concedente.
2. Le tariffe di accesso di cui all'art. 10 e 11, per detti soggetti, sono ridotte del 50%.

ARTICOLO 13 - Divieto di cessione della convenzione

1. Il Concessionario, a pena di risoluzione della presente convenzione, non può affidare in sub concessione l'area demaniale a terzi.

ARTICOLO 14 - Risoluzione della convenzione e recesso

1. In caso di accertata violazione delle condizioni previste nella presente convenzione, il Comune effettuerà le dovute contestazioni al Concessionario, assegnando un termine per le eventuali deduzioni. Scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra, ed in caso di giudizio negativo sulle motivazioni addotte, il Comune potrà revocare la concessione, dandone avviso scritto al Concessionario, il quale si obbliga a rimettere immediatamente l'area a completa disposizione dell'ente proprietario, fatta comunque salva ogni azione per il risarcimento dei danni in sede civile.

2. L'Amministrazione può, inoltre, procedere alla revoca della concessione per fatto e colpa del concessionario nei seguenti casi:
 - a) arbitrario abbandono del servizio;
 - b) diminuzione delle misure di sicurezza;
 - c) reiterata inosservanza delle norme di igiene e pulizia;
 - d) mancato puntuale riversamento delle quote previste dall'articolo 10 e pagamento del canone di cui all'articolo 11 e;
 - e) per motivi di ordine pubblico;
 - f) mancanza sottoscrizione e/o pagamento idonea polizza di cui all'articolo 9, comma 4, della presente convenzione;
 - g) mancato rispetto delle norme di cui al precedente articolo 2, comma 3.
3. Il Concessionario potrà recedere dalla presente convenzione, ai sensi dell'art. 1373 Codice Civile, previa comunicazione al Concedente almeno sei mesi prima della data di recesso.
4. Il Concedente potrà recedere dalla convenzione, ai sensi dell'art. 1373 Codice Civile, previo avviso al concessionario da notificarsi almeno dieci giorni prima della data di recesso.
5. La concessione si intende risolta di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative in contrasto con la concessione stessa, mentre se fossero emanate norme che ne dovessero variare i presupposti, le convenzioni saranno rivedute per accordo tra le parti.

ARTICOLO 15 - Verbale di consegna e di riconsegna

1. All'atto della firma della presente convenzione l'Ufficio Tecnico Comunale, insieme al Concessionario, provvederà a stilare un verbale di consistenza e di consegna, con elenco descrittivo delle attrezzature, strutture e impianti concessi e planimetria dell'area.
2. Alla scadenza della convenzione, o in caso di recesso o decadenza della medesima, dovrà essere redatto verbale di riconsegna con la descrizione dello stato di quanto concesso in uso.

ARTICOLO 16 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese immediate e future inerenti il presente contratto, quali diritti, imposte e tasse e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo, sono a totale carico del Concessionario.

ARTICOLO 17 – Incarico per il trattamento dei dati personali

1. Per l'attività oggetto dell'appalto, la Concessionaria assume la qualifica d'incaricato del trattamento dati personali in nome e per conto del Comune di Macerata Feltria ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

2. In tale qualifica il Gestore può trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività appaltate, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 18 - Controversie

1. Tutte le controversie per l'applicazione della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto nell'art. 14, dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo. Nel caso ciò non fosse possibile, queste saranno deferite al giudizio insindacabile di tre arbitri, di cui uno nominato dall'Amministrazione Comunale, uno dal Concessionario ed uno dal delegato provinciale del CONI.

ARTICOLO 19 - Registrazione

1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e le relative spese, nessuna eccettuata ed esclusa, saranno a completo ed esclusivo carico del Concessionario.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO

Il Concedente
Comune di Macerata Feltria
Francesca Giovagnoli – Resp. Settore I

Il Concessionario

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, il Concessionario approva specificatamente gli articoli n. 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 -16 – 17 - 18 – 19.

Il Concedente
Comune di Macerata Feltria
Francesca Giovagnoli – Resp. Settore I

Il Concessionario